

4 MAG 2015



107.38/21849
5602

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

N.557/LEG/240.523.3

Roma, 23 aprile 2015

OGGETTO: Legge 17 aprile 2015, n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 recante: "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione".

- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA
POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI
PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
ROMA
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA	
PERSONALE	<u>SEDE</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE	
FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>

E, per conoscenza:

AL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE	
	<u>SEDE</u>
AL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI	
COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI	
POLIZIA	
	<u>SEDE</u>
AL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA	
SICUREZZA -DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA	
CRIMINALE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>

Nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, è stata pubblicata la legge 17 aprile 2015, n.43, di conversione del decreto legge 18 febbraio 2015, n 7, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione".

Il citato provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace.

Al riguardo, si precisa che l'opportunità di un aggiornamento degli strumenti di contrasto del terrorismo è stata determinata anche dalla necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

territorio estero, e consistenti, altresì, nelle attività che i *foreign fighters* mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica.

La citata risoluzione 2178 poggia su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell'anticipazione della tutela penale, erigendo a reati gli atti preparatori alla commissione di un atto terroristico.

Il presente decreto, che si compone di 21 articoli, suddivisi in cinque capi, si propone, dunque, anche di dare attuazione nell'ordinamento interno a questi obblighi internazionali.

Il **Capo I** prevede misure volte a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale dei fenomeni terroristici nel territorio dello Stato.

L'articolo 1 (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo) modifica l'assetto di alcuni reati in materia di terrorismo.

In particolare, viene integrato l'articolo 270-*quater* del codice penale, concernente il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Prima dell'emanazione di tale normativa, sussisteva soltanto la rilevanza penale per la condotta del reclutatore, mentre restava priva di sanzione quella del reclutato. La modifica introdotta dal comma 1 rende punibile anche il soggetto arruolato. Si precisa che la condotta dell'arruolato cui la norma fa riferimento non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche - rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'articolo 115 del codice penale - bensì consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, soggiacendo quindi a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo.

Viene, inoltre, introdotta, con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 270-*quater*.1, una nuova ipotesi di reato destinata a punire, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

L'adeguamento ai dettami della citata risoluzione dell'ONU si completa attraverso un analogo intervento sull'articolo 270-*quinqüies* del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Su tale ipotesi di reato, che postulava un rapporto necessariamente duale tra addestratore e addestrato, viene innestata una nuova fattispecie di reato che rende punibile anche l'auto-addestramento, cioè la condotta di chi si prepara al compimento di atti di terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali e autonomi delle «tecniche» necessarie a perpetrare simili atti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La caratterizzazione della fattispecie è assicurata dal fatto che la nuova condotta incriminata, al pari di quella già sanzionata dal previgente articolo 270-*quinquies*, è connotata dal dolo specifico.

In tal modo viene estesa l'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni (cosiddetti lupi solitari).

Viene, altresì, introdotta una circostanza aggravante di pena, quando le condotte di addestramento sono perpetrate attraverso il ricorso a strumenti telematici.

Infine, il comma 3-*bis* prevede che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore".

L'articolo 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche) completa il pacchetto di interventi volti a contrastare il fenomeno dei *foreign fighters* con specifico riferimento all'attività di proselitismo posta in essere dagli stessi combattenti e dalle organizzazioni che compiono condotte con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

A tal fine, vengono introdotte misure che consentono di contenere e reprimere le azioni poste in essere attraverso lo strumento telematico, idoneo a raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali combattenti.

Pertanto, integrando quanto già previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si perfezionano le misure di contrasto dell'utilizzo delle reti telematiche per finalità di istigazione e di proselitismo poste in essere con il ricorso a *internet*, mutuando, in parte, il modello, positivamente sperimentato in questi ultimi anni, relativo al contrasto della pedopornografia sul *web* (articoli 14-*ter* e 14-*quater* della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotti dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38).

Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'aumento della pena della reclusione per i reati di istigazione e apologia del terrorismo, di cui agli articoli 302 e 414, quarto comma, del codice penale, quando tali fatti sono commessi attraverso strumenti telematici e informatici (rispettivamente di un terzo e fino a due terzi), attesa la particolare insidia del ricorso a tali mezzi, che diventa un'altra arma in mano ai terroristi che la utilizzano per alimentare il clima di terrore e per reclutare nuovi sostenitori.

Inoltre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state inserite ulteriori disposizioni al comma 1 dell'articolo 1, relative al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Specificamente, la nuova lettera b-*bis*) modifica il comma 1 dell'articolo 497-*bis* del codice penale elevando (da due a cinque anni invece che da uno a quattro anni) la sanzione prevista in caso di possesso di un documento falso valido per l'espatrio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il comma 1-ter modifica, in primo luogo, l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserendo i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, previsti dal citato articolo 497-bis, fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (lettera a).

Il nuovo comma 1-bis, invece, introduce nel codice di rito l'articolo 234-bis, relativo all'acquisizione di documenti e dati informatici, prevedendo che possono essere acquisiti i documenti e i dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, precisando che, in tale ultimo caso, l'acquisizione è subordinata al consenso del legittimo titolare.

Infine, il nuovo comma 1-quater interviene sull'articolo 226 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo la possibilità delle intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche (lettera a); stabilisce inoltre che il competente procuratore della Repubblica consente la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, per un periodo massimo di 24 mesi, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse - in deroga alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione); tale deroga non include, comunque, i contenuti delle comunicazioni (lettera b).

Il comma 2 prevede l'istituzione e il costante aggiornamento - da parte del Servizio polizia postale del Dipartimento della pubblica sicurezza - di una *black list* dei siti *internet* utilizzati per le attività di cui all'articolo 270-bis e per le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, comprese quelle di proselitismo, di arruolamento dei *foreign fighters*, nonché di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Il comma 3 stabilisce l'obbligo per i fornitori di connettività di inibire l'accesso ai medesimi siti individuati con provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, attraverso la creazione di appositi filtri da definire con lo stesso decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 269 del 1998.

Il comma 4 stabilisce che il pubblico ministero, quando procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con finalità di terrorismo e vi sono concreti elementi per ritenere che detti reati sono compiuti per via telematica, ordina, con decreto motivato, ai fornitori dei servizi di *hosting* o di altri connessi alla rete *internet*, di rimuovere i contenuti riguardanti i predetti delitti. L'ordine deve essere adempiuto immediatamente e comunque nell'arco di quarantotto ore. In caso di inosservanza l'autorità giudiziaria dispone l'interdizione all'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. Tale strumento cautelare non è applicabile alle testate giornalistiche telematiche o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, ai sensi dell'articolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, stante l'applicabilità delle guarentigie sulla stampa anche a tali prodotti editoriali in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione.

Il comma 5, infine, modifica l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentendo anche al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA) istituito presso il Ministero dell'interno di ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) gli esiti delle analisi e degli studi effettuati sulle operazioni sospette trasmesse all'UIF dai soggetti (banche, professionisti, ecc.) sottoposti a tale obbligo, con specifico riferimento alle anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3 (Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti) è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte dal regolamento n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

La piena attuazione del citato regolamento richiede che le violazioni dei divieti e degli obblighi in esso previsti siano punite con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

A tal fine, l'articolo 3 introduce nel codice penale due nuovi reati contravvenzionali. In particolare, con il nuovo articolo 678-*bis* viene punita la messa a disposizione di privati delle sostanze che contengono da sole o in miscele i precursori in concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell'allegato I al predetto regolamento.

Il nuovo articolo 679-*bis*, in analogia con quanto previsto in tema di omessa denuncia di materie esplodenti, sanziona, con l'arresto fino a dodici mesi ovvero con l'ammenda fino a 371 euro, l'omessa denuncia dei furti o delle sparizioni delle sostanze in argomento.

Viene, inoltre, previsto che l'omessa segnalazione all'Autorità delle transazioni sospette - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del citato regolamento europeo - riguardanti i precursori di esplosivo è punita a titolo di illecito amministrativo.

Il comma 3-*bis*, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia, prevede che i venditori e i produttori di armi, munizioni e materiali esplodenti debbano comunicare tempestivamente alle questure per via informatica o telematica le informazioni e i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi ed esplosivi laddove la normativa precedentemente in vigore sanciva un obbligo di comunicazione mensile e la facoltatività del ricorso alle modalità informatiche. Le modalità e i tempi di comunicazione delle indicate informazioni sono demandate dalla norma ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il successivo comma *3-ter* modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, stabilendo, tra l'altro, la facoltatività, per le imprese che fabbricano esplosivi ad uso civile, dell'utilizzo del sistema informatico di raccolta dei dati G.E.A. del Ministero dell'interno (lettera a) nonché l'obbligo per ogni impresa di istituire un sistema di raccolta dei dati concernenti tali esplosivi (anche consorziandosi con altre imprese), che ne permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione alla vendita (lettera b).

Ai sensi dei successivi **commi 3-quater e 3-quinquies** gli indicati obblighi a carico delle imprese di armi ed esplosivi decorrono dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

I nuovi **commi 3-sexies e 3-septies** modificano il Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931).

Più nel dettaglio, il **comma 3-sexies** modifica il comma primo dell'articolo 31 del citato testo unico esonerando i titolari di licenza rilasciata dal questore, nell'ambito delle attività autorizzate, dal richiedere ulteriori autorizzazioni e adempimenti per i caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte.

Il **comma 3-septies** modifica l'articolo 38 del TULPS estendendo gli obblighi di denuncia alle autorità di PS, ivi contemplati, anche ai caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte.

Il **comma 3-octies** integra il contenuto dell'articolo 697 c.p., equiparando alla detenzione abusiva di armi la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori.

Il **comma 3-nonies**, fatte salve le deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 38 TULPS, prevede che la denuncia dei citati caricatori di armi debba essere effettuata entro il 4 novembre 2015.

Infine, i **commi 3-decies e 3-undecies** intervengono in materia di armi per attività venatoria.

Più in particolare il **comma 3-decies**, integrando l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativo ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, esclude l'impiego venatorio per le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, nonché l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert.

In relazione a tali armi il **comma 3-undecies**, infine, detta una disciplina transitoria.

L'articolo 3-bis, (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale) introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all'articolo 380 del codice di rito.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo, attraverso una modifica all'articolo 4-*bis* citato, prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonché coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale possono godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia. Tale disciplina vale sia per la fattispecie semplice di cui al comma 1 che per quella aggravata di cui al comma 3 dell'art. 12 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Il **comma 2** dell'articolo interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo una ulteriore lettera al comma 2, con la quale si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i citati delitti in materia di immigrazione clandestina

L'articolo 4 (Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo) introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di misure di prevenzione personali contenute nel codice antimafia, nonché in materia di espulsione dello straniero di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 1, lettera *a*), integrando il catalogo delle categorie di persone cui possono essere applicate le citate misure di prevenzione, inserisce nella categoria di persone indiziate di terrorismo (articolo 4, comma 1, lettera *d*)) i soggetti che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 9 del codice antimafia prevedendo che, nei casi di necessità ed urgenza, il questore, all'atto della presentazione della proposta della misura della sorveglianza speciale, possa ritirare il passaporto ovvero sospendere la validità ai fini dell'espatrio dei documenti equipollenti, allorquando la proposta medesima riguardi un soggetto compreso nelle categorie di persone enucleate dal citato articolo 4, comma 1, lettera *d*), come risultante dall'integrazione prevista.

La successiva lettera *b-bis*) inserisce il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tra le autorità cui spetta la titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Viene, altresì, previsto che i delitti di cui all'articolo 270-*bis* (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-*ter* (Assistenza agli associati), 270-*quater* (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quater.1* (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame), 270-*quinquies* (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e 270-*sexies* (Condotte con finalità di terrorismo) del codice penale se commessi nel corso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

dell'applicazione di misure di prevenzione definitive (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comportano, ai sensi dell'articolo 71 del Codice antimafia, l'aggravante dell'aumento da un terzo alla metà della pena.

Infine, viene inserito l'art. 75-bis che prevede un nuovo delitto - consistente nella violazione del divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 - punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il comma 2, intervenendo sul citato art.13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente l'espulsione, per motivi di prevenzione del terrorismo, anche degli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.

Il comma 3, infine, interviene sulla disciplina delle intercettazioni preventive, stabilendo che il termine del deposito presso l'autorità giudiziaria dei verbali delle operazioni effettuate è di dieci giorni (in luogo di quello ordinario di cinque giorni), nel caso in cui sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o delle conversazioni.

L'articolo 4-bis (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico) dispone che nelle indagini per i reati aventi finalità di terrorismo, nonché per una serie di delitti elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del Codice di procedura penale (tra i quali associazione sovversiva, strage, banda armata, omicidio, sequestro di persona, associazione di tipo mafioso anche straniera, associazione per delinquere), i dati relativi al traffico telefonico e telematico degli indagati, con esclusione dei contenuti della comunicazione, nonché quelli concernenti le chiamate senza risposta sono conservati sino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 5 (Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) mira a consentire il potenziamento e la proroga del piano di impiego di personale delle Forze armate per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, prevedendo l'incremento del predetto contingente per un numero complessivo di 1.800 unità aggiuntive di personale militare, nonché l'estensione temporale dell'intero dispositivo pari a 4.800 unità fino al 30 giugno 2015. Inoltre, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio in Campania (operazione cd. terra dei fuochi) si dispone che il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, per un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare. Viene altresì prevista la possibilità che, a decorrere dal 30 giugno 2015, detto contingente sia aumentato fino a 300 unità.

Il comma 3, inoltre, autorizza l'impiego di un altro contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di vigilanza interna al sito Expo 2015, a decorrere dal 15 aprile 2015 fino al 1° novembre 2015.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Infine, il comma 3-*sexies* stabilisce che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'infrastruttura e trasporti emani – sentito l'ENAC – un decreto per disciplinare le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto (cd. droni) da parte delle Forze di polizia, ai fini del monitoraggio del territorio, per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

L'articolo 5-bis (Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro) dispone che vengano affidati in custodia giudiziale alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco i prodotti energetici (carburanti e lubrificanti) sequestrati per la violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Dietro specifica richiesta dei corpi di pubblica sicurezza, tali prodotti possono essere loro assegnati per l'utilizzo nello svolgimento delle attività di competenza, con effetti vantaggiosi anche per i bilanci pubblici.

L'articolo 6 (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) reca alcune modificazioni al citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

In particolare, il comma 1 estende la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introduce, in via transitoria, fino al 31 gennaio 2016, la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti al solo fine di acquisire informazioni utili a prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 6-bis (Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia) contiene una novella del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 e relativo alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia, integrando i necessari riferimenti al Procuratore nazionale antimafia con la dicitura "antiterrorismo".

L'articolo 6-ter (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 7 (Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia) riscrive l'intero articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) al fine di realizzare due obiettivi:

- definire il trattamento dei dati per finalità di polizia come il trattamento svolto per finalità di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai sensi del codice di procedura penale (comma 1);
- consentire di non applicare le disposizioni del Codice sul trattamento dati non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da una norma regolamentare.

Viene poi demandato ad un **decreto del Ministro dell'interno**, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione dei trattamenti non occasionali svolti per finalità di polizia effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

L'articolo 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza) prevede una serie di norme in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza.

Il Capo II reca disposizioni in materia di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

In particolare gli articoli 9 (*Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»*) e 10 (*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) prevedono l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano le funzioni e gli adeguamenti organizzativi.

Il Capo III, agli articoli da 11 a 16, reca norme in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015.

Il Capo IV, agli articoli da 17 a 19, reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il **Capo V** all'**articolo 20** (*Norme transitorie e di copertura finanziaria*) reca, ai commi da 1 a 5, disposizioni transitorie concernenti le norme sul coordinamento nazionale delle indagini in materia di terrorismo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Marco Valentini